



# Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2021

del 16 dicembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020 e gli annunci ulteriori  
del Consiglio federale del 25 settembre 2020, dell'11 novembre 2020  
e del 18 novembre 2020<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Conto economico

<sup>1</sup> Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.

<sup>2</sup> Il conto economico preventivato chiude con:

|                             | Franchi        |
|-----------------------------|----------------|
| a. spese di                 | 79 552 436 900 |
| b. ricavi di                | 75 988 717 300 |
| c. un'eccedenza di spese di | 3 563 719 600  |

## **Art. 2** Conto degli investimenti

<sup>1</sup> Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.

<sup>2</sup> Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

|                                | Franchi        |
|--------------------------------|----------------|
| a. uscite per investimenti di  | 11 753 822 900 |
| b. entrate per investimenti di | 676 269 100    |
| c. un'eccedenza di uscite di   | 11 077 553 800 |

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Non pubblicato nel FF

### **Art. 3** Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

<sup>1</sup> L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.

<sup>2</sup> Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze) e la Cancelleria federale (CaF) possono autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

### **Art. 4** Rimanenti trasferimenti di crediti

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale degli affari esterni (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

<sup>4</sup> Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per mutui e partecipazioni alla cooperazione internazionale e i contributi agli investimenti per la cooperazione internazionale, da un lato, come pure tra questi due crediti e il credito a preventivo per la cooperazione allo sviluppo economico bilaterale. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 2,5 milioni di franchi.

<sup>5</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL) sono autorizzati a effettuare dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

<sup>6</sup> Il DEFR (Segreteria di Stato dell'economia SECO) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per mutui e partecipazioni a favore di Paesi in sviluppo e i contributi agli investimenti per Paesi in sviluppo, da un lato, come pure tra questi due crediti e il credito a preventivo per la cooperazione allo sviluppo economico bilaterale. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 5 milioni di franchi.

<sup>7</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia UFE e Ufficio federale dell'ambiente UFAM) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la redistribuzione della tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili (UFAM).

## **Art. 5** Conto di finanziamento

<sup>1</sup> Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.

<sup>2</sup> Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

|                              | Franchi        |
|------------------------------|----------------|
| a. uscite di                 | 81 952 282 200 |
| b. entrate di                | 75 813 151 100 |
| c. un'eccedenza di uscite di | 6 139 131 100  |

## **Art. 6** Freno all'indebitamento

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 79 052 256 597 franchi.

<sup>2</sup> In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 4 132 500 000 franchi a 83 184 756 597 franchi.

<sup>3</sup> Secondo l'articolo 17c della legge federale del 7 ottobre 2005<sup>3</sup> sulle finanze della Confederazione (LFC), questo importo è ridotto di 1 232 474 397 franchi a 81 952 282 200 franchi. Secondo l'articolo 17d LFC tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

## **Art. 7** Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

<sup>1</sup> Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

|                                                                  | Franchi       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| a. sicurezza                                                     | 759 000 000   |
| b. programma edilizio 2021 del settore dei PF (progetti singoli) | 73 500 000    |
| c. previdenza sociale                                            | 9 200 000     |
| d. economia                                                      | 2 082 500 000 |
| e. ambiente e assetto del territorio                             | 3 000 000     |

<sup>2</sup> È stanziato il seguente credito quadro:

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| costruzioni dei PF 2021<br>(costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.) | 181 200 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Art. 8** Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

|                                                                  | Franchi    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| a. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale          | 8 225 000  |
| b. sicurezza                                                     | 10 385 000 |
| c. programma edilizio 2021 del settore dei PF (progetti singoli) | 43 800 000 |

**Art. 9** Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2021 del settore dei PF

<sup>1</sup> Il DEFR è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e all'articolo 8 lettera c e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2.

<sup>2</sup> I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

**Art. 10** Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

|                                                         | Franchi    |
|---------------------------------------------------------|------------|
| a. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale | 39 621 750 |
| b. economia                                             | 2 600 000  |

**Art. 11** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz